



SOMMARIO

**PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE
TRA FEDERLAZIO E CONSORZI SOCIALI**

HANDIMATICA 2000

**IMPORTANTI NOVITÀ NELLA PROPO-
STA DI LEGGE FINANZIARIA 2001**

**LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTER-
VENTI E SERVIZI SOCIALI**

PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA FEDERLAZIO E CONSORZI SOCIALI.

La nuova legge 68 del 12 marzo 1999 ha profondamente innovato il collocamento al lavoro delle persone disabili estendendo l'obbligo di assunzioni anche alle piccole e medie imprese. Tra le novità principali l'art. 12 della Legge 68/99 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra datori di lavoro privati e cooperative sociali per sostenere la fase di formazione e avviamento al lavoro della persona disabile. La Federlazio, aderente alla CONFAPI, e i consorzi sociali CO.IN., SOL.CO. ROMA e SOLARIS hanno recentemente stipulato un protocollo d'intesa per dare applicazione anche nella nostra Regione a questa possibilità definendo a questo proposito una serie di obiettivi e di servizi comuni. L'incontro, al quale hanno assicurato la presenza i rappresentanti delle Istituzioni, oltre a presentare l'importante intesa raggiunta vuol anche essere un'occasione per fare il punto sullo stato di applicazione della nuova normativa nella nostra regione.

L'incontro è realizzato con il Patrocinio della Provincia di Roma - Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche per la Comunità Familiare. LA FEDERLAZIO - Federazione piccole e medie imprese del Lazio aderente a CONFAPI ed i Consorzi di Cooperative Sociali CO.IN., Solaris e SOL.CO. ROMA hanno il piacere di invitarLa all'INCONTRO su:

**"IMPRESSE E COOPERATIVE SOCIALI: COME FACILITARE
L'INCONTRO TRA LE DUE REALTÀ ALLA LUCE DELLA
LEGGE 68/99**

Giovedì 16 novembre 2000 ore 15.00/18.00
Regione Lazio Via C. Colombo

Interventi di:

Giovanni Quintieri - Direttore Federlazio

Maurizio Marotta - Presidente CO.IN.

Luigi Valà - Presidente Solaris

Mario Monge - Presidente SOL.CO. ROMA

Partecipano:

Learco Saporito - Assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la
Comunità Familiare della Provincia di Roma

Anna Teresa Formisano - Assessore ai Servizi Sociali e Politiche della
Famiglia della Regione Lazio

Giorgio Simeoni - Assessore alle Politiche per il lavoro e Formazione
professionale della Regione Lazio

Il testo integrale dell'accordo si trova sul sito www.spazio-lavoro.it

IMPORTANTI NOVITÀ NELLA PROPOSTA DI LEGGE FINANZIARIA 2001

In particolare si segnala l'art. 26 dal titolo: interventi in materia di solidarietà sociale che prevede un fondo per il finanziamento di iniziative a sostegno di persone disabili dopo la perdita dei familiari che si occupano della loro assistenza.

Gli art. 53 e 54 prevedono la progressiva eliminazione dei tickets, la loro riduzione ed ulteriori disposizioni per la spesa farmaceutica.

Si segnalano infine i commi 2 e 3 dell'art. 50 che prevede importanti agevolazioni a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie e che si riportano di seguito.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi civili di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, con grado di invalidità superiore al 74 per cento, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Il testo integrale della proposta si trova sul sito www.spazio-lavoro.it

HANDIMATICA 2000

A Bologna dal 29 novembre al 1 dicembre si terrà HANDimatica 2000, mostra convegno nazionale sulle tecnologie informatiche e telematiche per l'integrazione delle persone disabili. La manifestazione si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Bologna. E' organizzata da ASPHI onlus (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze dell'Educazione.

La manifestazione si rivolge ai disabili e loro famigliari e a tutti coloro che operano a favore delle persone in situazione di handicap. L'ingresso alla mostra e ai convegni è gratuita.

Chi fosse interessato può iscriversi direttamente attraverso il sito www.handimatica.it

A.S.P.H.I.tel. 051-277836

fax 051-224116

E-mail: CINZIA_SGUBBI@it.ibm.com

LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTE- GRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Con l'approvazione definitiva da parte del Senato, dopo più di tre anni di iter parlamentare, la riforma dell'assistenza sociale è diventata legge il 18 ottobre 2000.

La legge ristruttura completamente il settore e abroga la normativa in vigore dal 1890 (legge Crispi).

L'obiettivo della riforma è quello di prevenire il disagio, contrastare la povertà, aiutare chi è in difficoltà e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

La legge che riforma il welfare è caratterizzata da un'assistenza su misura, tarata sulle esigenze dei singoli e delle famiglie in difficoltà, in grado di offrire, attraverso una rete integrata, un ventaglio di servizi, anche con il ricorso al settore privato.

Questi i punti qualificanti della legge:

1. Creazione di una rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali. La rete è formata dai servizi per l'assistenza domiciliare, le comunità familiari, i centri per le famiglie, i centri diurni per l'educazione dei portatori di handicap, i centri per la riabilitazione, i centri diurni per gli anziani. Questi servizi e prestazioni sociali si aggiungono agli interventi monetari quali le indennità di invalidità, l'assegno di accompagnamento, la pensione sociale.

2. I beneficiari degli interventi previsti dalla legge sono innanzitutto le persone in difficoltà (art.38 Costituzione). Inoltre, possono accedere ai servizi tutti i cittadini e le famiglie italiane e quelle straniere regolarmente residenti nel nostro paese.

3. La rete integrata di servizi è affidata allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali che la promuovono e l'attivano con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

Il testo integrale della legge si trova sul sito www.spazio-lavoro.it